

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **124/1979** (ECLI:IT:COST:1979:124)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **27/06/1979**; Decisione del **02/10/1979**

Deposito del **10/10/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16221**

Atti decisi:

N. 124

ORDINANZA 2 OTTOBRE 1979

Deposito in cancelleria: 10 ottobre 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 284 del 17 ottobre 1979.

Pres. AMADEI - Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso Con ordinanza emessa il 7 aprile 1976 dal pretore di Genova, nel procedimento civile vertente tra Costantini Villi e l'I.N.A.I.L. nonché la s.p.a. Italcantieri, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 14 luglio 1976.

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e di Costantini Villi;

udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che con ordinanza 21 maggio 1974 del pretore di Pisa e con ordinanza 23 giugno 1975 del pretore di Genova (cui si richiama, denunciando nella stessa parte l'articolo citato, ma senza addurre altri argomenti, l'ordinanza che ha sollevato il presente giudizio) è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.

Considerato che il predetto art.74, secondo comma, è stato, limitatamente alla parte denunciata, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte con la sentenza n.93 del 1977;

che, pertanto, tale norma ha cessato di avere efficacia e non può ricevere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sopra ricordata (art. 136 Cost. e art. 30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della citata legge n. 87 del 1953 e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata con l'ordinanza in epigrafe dal pretore di Genova in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.